



COMUNE DI GIAROLE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **DICIOTTO** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **VENTUNO** e minuti **QUINDICI** nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria di **1^a** convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti:

	Presente	Assente
PAVESE Giuseppe	X	
TREVISAN Simone		X
DRUSIAN Roberto	X	
LONGARELLI Silvia	X	
IANNUZZI Vincenzo	X	
CAMPAGNOLA Stefano	X	
CANATO Gianpaolo	X	
MORETTI Cinzia		X
MIRRA Antonietta		X
MANCANIELLO Alfredo		X
ZINGALES MAURIZIO	X	

Partecipano gli Assessori esterni PIGNONE Ruggero e ZACCO Enrico.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **PAVESE Giuseppe**, nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato. Assiste il **Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione C.C. n. 51 dell'11.11.2014 con cui si stabiliva che il Comune di Casale Monferrato si proponesse quale Comune capofila per la creazione di una Centrale Unica di Committenza, ai sensi art. 33 c. 3 bis D. Lgs. 163/2006, allora vigente, al fine di procedere ad acquisti centralizzati di lavori, beni e servizi per conto dei Comuni aderenti, approvando al contempo il relativo schema di convenzione;

Dato atto che con successiva deliberazione C.C. n.27 del 3 maggio 2018, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 nonché dei relativi atti attuativi, si è stabilito di approvare un nuovo schema di convezione;

Dato atto altresì che con deliberazione C.C. n.44 del 14 novembre 2019 , e stanti le motivazioni in essa contenute, si stabiliva di approvare un nuovo schema di convenzione;

Visto l'art. 10 della convenzione attualmente vigente che prevede la scadenza al 31 dicembre 2022;

Vista la deliberazione del Comune di Casale Monferrato C.C. n. 54 del 10.11.2022 con cui è stato approvato il nuovo schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra il Comune di Casale Monferrato e i Comuni aderenti, relativamente all'affidamento di lavori, forniture e servizi, secondo le procedure previste dalla normativa;

Ritenuto di voler aderire alla nuova convenzione, approvata come sopra detto;

Visto pertanto lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento sotto la lettera **A**) per costituire parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 non rilevando nella specie quello relativo alla regolarità contabile;

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, il testo del nuovo schema di convenzione, Allegato **A**) alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, per la regolazione dei rapporti tra il Comune di Casale Monferrato e il Comune di Giarole, relativamente all'affidamento di lavori, forniture e servizi, secondo le procedure previste dalla normativa;

2) di dare atto che la Convenzione di cui in allegato avrà scadenza il 31.12.2025, fatte salve nuove e sopravvenute disposizioni di legge.

STABILISCE INOLTRE

col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI
UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. ATTO
INFORMATICO**

PREMESSO

Che dal combinato disposto dell'art. 37 commi 1, 2 primo periodo e 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i si evince che i Comuni non capoluogo di provincia, *"fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa"*, possono procedere all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro, non acquisibili mediante gli strumenti elettronici di acquisto o di negoziazione messi a disposizione da parte di Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore di riferimento, esclusivamente avvalendosi di una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della

legge 7 aprile 2014, n. 56;

Che il riferimento all' accordo consortile richiamato alla lettera b) costituisce un'espressione tecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'articolo 30 del D.lgs. n.267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

Che l'art. 1 comma 1 lett. a) della Legge 14 giugno 2019 n. 55 ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 l'operatività del comma 4 dell'art. 37 D.Lgs. 50/2016, consentendo anche ai Comuni non capoluogo di provincia di procedere autonomamente all'acquisizione di lavori, forniture e servizi, a prescindere dall'importo;

Che l'articolo 52 comma 1.2 D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021 ha disposto che *“Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37 comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”*;

Che il Comune di Casale Monferrato ha svolto dal 2015 la funzione di centrale di committenza per numerosi Comuni del territorio mediante la costituzione della “Centrale Unica di Committenza Casale Monferrato”;

Che le relative convenzioni regolanti l'esercizio in forma associata delle funzioni di centrale di committenza hanno scadenza in data 31

dicembre 2022;

Che è in corso presso ANAC l'attuazione del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti;

Che, al fine di dare continuità all'attività della Centrale Unica di Committenza, con deliberazione del Consiglio Comunale numero _____ del _____ è stato approvato il nuovo testo della convenzione;

Tanto premesso, fra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di operatività

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra i Comuni aderenti per l'esercizio in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 o da altra normativa successiva e sostitutiva.

La convenzione è finalizzata a:

- a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'articolo 37 del D.Lgs. n.50/2016 e dalle disposizioni ad esso correlate;
- b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli approvvigionamenti nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione

delle procedure di acquisizione;

- d) produrre risparmi di spesa, mediante l'eventuale gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra gli associati;
- e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.

La Convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'Ente che richieda di aderire alla Convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, mediante conforme deliberazione consiliare.

La presente convenzione si applica:

- a) alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, di importo superiore a 150.000 euro o altra soglia per affidamento diretto che sia stabilita dal Codice degli appalti o da altra normativa di settore, esclusi quelli di manutenzione ordinaria per i quali vige la soglia di cui alla lettera b;
- b) alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
- c) alle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 139.000 euro o altra soglia per

affidamento diretto che sia stabilita dal Codice degli appalti o da altra normativa di settore;

d) alla gestione e all'aggiudicazione di contratti di concessione di lavori e/o servizi.

Le parti danno atto che nelle more dell'avvio del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e fino alla data di entrata in vigore del sistema che li definisce, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, cui la C.U.C. è iscritta con attestazione del 25/01/2018 con numero codice 0000399679.

Articolo 2

Procedure per le quali non si applica la Convenzione

La presente convenzione non si applica e il Comune associato procede direttamente e in via autonoma:

- a) per l'acquisto di servizi informatici e di connettività (ICT) di qualunque importo per cui si applica il comma 512 della L. 208/2015 ovvero acquisto tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- b) per tutte le forniture di beni e/o servizi per i quali sussista l'obbligo di approvvigionamento su strumenti di acquisto elettronici messi a disposizione dei soggetti aggregatori;
- c) alle procedure di cui alla parte II Titolo VI capo IV - concorsi di progettazione e di idee;

- d) alle procedure di cui alla parte II Titolo VI capo V - servizi di ricerca e sviluppo;
- e) alle procedure di cui alla parte II Titolo VI capo VI - appalti e procedure in specifici settori;
- f) a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo di gara.

Articolo 3

Individuazione del Comune capofila e della struttura operativa

1. I Comuni associati individuano il Comune di Casale Monferrato quale Ente capofila, operante in veste di Centrale Unica di Committenza (siglabile C.U.C.) con delega di funzioni, secondo quanto previsto dal citato articolo 37, comma 4, lett. c), D.Lgs. 50/2016.
2. Il Comune di Casale Monferrato individua nell'Ufficio Contratti la struttura organizzativa operante per la Centrale Unica di Committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate con la presente convenzione.
3. La gestione della C.U.C. è affidata ad un Responsabile, dipendente del Comune Capofila, avente funzioni dirigenziali ex art. 107 D. Lgs. 267/2000. Oltre al dirigente/responsabile, fanno parte dell'Ufficio della C.U.C. il funzionario incaricato di Posizione Organizzativa dell'Ufficio Contratti del Comune capofila e gli altri dipendenti dello stesso Ufficio Contratti.
3. La C.U.C. si avvale della collaborazione tecnica dei RUP dei

Comuni aderenti nominati per le singole procedure di affidamento.

4. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le attività di gestione amministrativa della Centrale e per le procedure svolte nell'interesse dei Comuni associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente capofila.

5. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune di Casale Monferrato.

6. Ciascun Comune associato, per quanto di competenza, provvede agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal D.Lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza.

7. La Centrale di committenza adempie unicamente agli obblighi di pubblicità previsti dal Codice Appalti e connessi alla pubblicazione della gara e agli altri indicati negli articoli precedenti.

8. Il Comune di Casale Monferrato assume e svolge le predette funzioni per conto e nell'interesse del Comune/Unione aderente, attraverso la struttura comunale preposta alla gestione delle gare, in conformità alle pattuizioni che seguono.

Articolo 4 **Operatività della convenzione e durata**

1. La presente convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi ha validità fino al 31/12/2025, fatte salve eventuali modifiche, in accordo con tutti i Comuni associati, anche a seguito di sopravvenute disposizioni di legge.
2. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione, i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa e a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.
3. Entro il mese precedente la scadenza della convenzione, i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione, pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Articolo 5

Tempi e procedure

- 1 .La Centrale unica di committenza - prima di procedere alla redazione e approvazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre esecutiva del Comune richiedente.

La C.U.C. dovrà avviare la procedura di gara, con l'approvazione del bando o dell'invito a procedura negoziata , entro:

- a) 40 giorni dalla ricezione di richiesta inviata a mezzo posta elettronica certificata da parte del Comune associato per le procedure aperte;
- b) entro 30 giorni dalla ricezione di richiesta inviata a mezzo posta elettronica certificata da parte del Comune associato per le procedure negoziate.

Il termine decorre dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo del Comune di Casale Monferrato.

2. Alla richiesta dovrà essere allegata in formato digitale:

- la determinazione a contrarre, esecutiva completa di ogni documento allegato necessario per l'espletamento della gara;
- il progetto esecutivo o il progetto di servizio e i provvedimenti che li approvano, associati a CUP e CUI;
- ogni altro elaborato che sia necessario all'espletamento della procedura di gara.

E' condizione dell'espletamento della gara che nel quadro economico dell'opera/servizio siano previsti i rimborsi dei costi diretti e generali dovuti alla C.U.C., nonché gli incentivi di cui all'art.113 comma 5 del Codice dei Contratti, ove previsti.

3. Il Rup del Comune associato, prima dell'approvazione della determinazione a contrattare, concorda con la C.U.C. il tipo di procedura da espletare e il criterio di aggiudicazione, al fine di assicurare la massima efficacia del procedimento anche in relazione

al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dai DL 76/2020 e 77/2021 o ad altra tempistica prevista da finanziamenti cui l'Ente debba attingere.

4. Qualora la documentazione pervenga incompleta, la C.U.C. provvederà a segnalare formalmente tali difformità in modo che il Comune interessato apporti le dovute modifiche e integrazioni. Il termine di cui al comma 1 in tal caso decorrerà dal momento della ricezione della suddetta documentazione così modificata

5. I termini di cui al comma 1 lett. a) e b) potranno essere ridotti per un massimo di 10 giorni, per ragioni di particolare urgenza con riferimento a finanziamenti o contributi cui l'affidamento sia condizionato, previo accordo fra Comune richiedente e C.U.C..

6. Ogni Comune associato, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio comunica alla Centrale unica di committenza i lavori, i servizi e le forniture che si intendono affidare tramite C.U.C. inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche o nel programma biennale di cui all' art. 21 comma 3 del Codice dei Contratti, con riferimento a ciascun quadri mestre in cui si intende avviare la procedura, in modo da consentire una efficace programmazione e il rispetto dei termini di avvio delle stesse.

7. La C.U.C. non avvierà le procedure di gara non inserite negli strumenti di programmazione ai sensi dell'art. 21 e quindi non dotate di CUP e/o CUI, fino al loro inserimento.

8. Per gli affidamenti non segnalati entro il termine previsto, la C.U.C. non si assume alcuna responsabilità circa la tempistica delle relative

procedure, salvo si tratti di casi di forza maggiore.

9. Il Comune aderente è responsabile di garantire l'adeguata programmazione dell'attività della C.U.C., in coerenza con le risorse finanziarie e umane assegnate alla struttura e con i tempi delle procedure di affidamento previsti dalla legge.

Articolo 6

Funzioni esercitate dalla Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività

1. Al Comune designato come ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza sono delegate in base all'art. 30 D.Lgs. 267/2000 le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi:

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:

a.1) collaborazione per la definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;

a.2) collaborazione nella definizione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara, incluso lo schema del contratto, per le parti strettamente funzionali alla procedura di gara;

a.3) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

- b.1.) nomina del Responsabile del procedimento di gara presso la Centrale Unica di committenza;
- b.2.) redazione e approvazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara e/o disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
- b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla proposta di aggiudicazione definitiva, quali, in particolare:
 - b.3.1) pubblicazione del bando o invio degli inviti nelle procedure negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti di concerto con il Rup);
 - b.3.2) individuazione del Seggio di gara (nelle procedure aggiudicate al minor prezzo) o nomina della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
 - b.3.3) ammissione ed esclusione degli operatori economici alla gara e relativa verbalizzazione e nel caso, invio delle offerte tecniche alla Commissione per la valutazione in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - b.3.4.) apertura offerte economiche;
 - b.3.5.) supporto al RUP, su richiesta, per l'eventuale procedimento

dei verifica dell'anomalia dell'offerta;

b. 3.6) gestione di tutte le attività fino all'aggiudicazione definitiva;

b.3.7) adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, non a rilevanza contabile

b.4) ogni adempimento relativo agli obblighi di comunicazione ai concorrenti ex art. 76 e 29 del Codice dei contratti, dalla pubblicazione della procedura fino alla pubblicazione dei verbali e della graduatoria.

2. La C.U.C. provvede a gestire in modalità telematica l'elenco degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori pubblici; per le procedure negoziate, gli operatori economici da invitare saranno individuati all'interno di tale elenco, nel rispetto del principio di rotazione.

3. Completata la procedura di aggiudicazione, la C.U.C. rende disponibile copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara al Comune aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva e al relativo provvedimento di aggiudicazione, ai fini degli atti consequenziali.

4. In attuazione dell'art. 40 e dell'art. 52 D.Lgs. 50/2016, la C.U.C. è dotata di apposita piattaforma informatica per la gestione delle procedure oggetto della presente convenzione. L'elenco degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori pubblici è collegato alla suddetta piattaforma telematica ed individua gli operatori da invitare alle procedure negoziate sulla base di apposito algoritmo disciplinato sulla base della rotazione per categorie e

classifiche SOA.

Articolo 7

Funzioni e attività di competenza dei Comuni associati in ordine alle procedure gestite dalla Centrale unica di committenza

1. Restano di esclusiva competenza del Comune associato sia la fase che si conclude con la determinazione a contrattare, sia la fase successiva alla approvazione dell'aggiudicazione e la fase esecutiva (stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, direzione esecuzione del contratto, contabilità, collaudo/verifica di conformità).
- 2 In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente:

a) nella fase precedente la procedura di affidamento:

- a.1.) ogni atto inerente la programmazione del fabbisogni, attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali delle opere pubbliche e dei servizi/forniture;
- a.2.) la progettazione, in ogni livello, dei lavori e dei servizi/forniture e l'approvazione degli stessi;

In caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

- a.3.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di

acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di inizio e svolgimento della procedura di affidamento:

- b.1.) individuazione del Responsabile unico del procedimento presso il Comune associato ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016;
 - b.2) scelta della procedura da espletare (aperta o negoziata);
 - b.3) adozione della determinazione a contrattare prevista dall'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/20146 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;
 - b.4) individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate esclusivamente tramite l'elenco telematico di cui al precedente art. 6 comma 2;
 - b.5) collaborazione con la Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, risposta a quesiti o chiarimenti dei concorrenti, predisposizione di memorie in caso di contestazione.
 - b.6) verifica di anomalia dell'offerta e rilascio del relativo parere da parte del RUP, ai fini dell'aggiudicazione;
 - b.7) verifica di congruità sugli oneri di manodopera dichiarati dall'aggiudicatario;
 - b.8) adozione della determinazione a rilevanza economica, conseguente l'aggiudicazione definitiva approvata dalla C.U.C.;
 - b.9) richiesta documentazione per contratto all'aggiudicatario;
- c) ogni adempimento relativo alla fase post aggiudicazione ai fini della stipula e esecuzione del contratto;**
- d) ogni adempimento relativo agli obblighi di pubblicità e**

trasparenza sui siti informatici Anac e Osservatorio regionale e su quello istituzionale dell’Ente.

Articolo 8

Gestione dei documenti delle procedure di gara e delle richieste di accesso

1. L’ufficio operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, anche sulla piattaforma telematica utilizzata per le procedure e nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini consentiti dal medesimo articolo sino alla fase dell’aggiudicazione definitiva, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza è il Responsabile del procedimento per l’accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Articolo 9

Contenzioso

1. Le controversie aventi ad oggetto la procedura di gara, da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dal Comune associato per il quale è stata espletata la procedura stessa, che ne sostiene per intero le spese.

2. La Centrale unica di committenza, collabora con i Comuni associati:

- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
- b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

3. Nei documenti di gara dovrà essere espressamente previsto che la Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Casale Monferrato agisce in nome e per conto del Comune associato, per cui l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso anche all' Ente associato per conto del quale la CUC ha svolto la procedura di gara. Il singolo Comune associato mantiene sia la legittimazione attiva che passiva nell' eventuale contenzioso.

Articolo 10

Responsabile unico del procedimento

- 1. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., deve essere unico per tutte le fasi della procedura.
- 2. Ai sensi dell'art. 31 comma 14 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la C.U.C. individua per le attività di propria competenza un responsabile del procedimento con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti.

Articolo 11

Servizi e forniture aggregati

1. Qualora si ravveda la necessità di provvedere ad acquisti di beni e servizi analoghi a favore di più Comuni aderenti, la C.U.C. può attivare un'unica procedura di acquisizione, previa intesa con i Comuni interessati, al fine di individuare l'operatore economico cui i Comuni dovranno rivolgersi per l'esecuzione della fornitura/servizio.

Articolo 12

Seggio di gara e Commissione giudicatrice

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara, nelle procedure con l'utilizzo del criterio del minor prezzo, la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della C.U.C..

2. La Commissione Giudicatrice, nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è nominata dal Responsabile della C.U.C, nel rispetto dell'art. 77 D.Lgs. 50/2016 secondo i seguenti criteri:

- a) individuando i componenti della stessa prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza e/o presso i Comuni aderenti;
- c) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con il Comune committente.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice sarà individuato, di norma, tra i Dirigenti del Comune capofila.

Articolo 13

Riparto delle spese sostenute dalla Centrale di Committenza

1. Il Comune capofila operante con Centrale unica di committenza

conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione il proprio personale, - di cui si assume direttamente gli oneri -, la piattaforma telematica per la gestione degli affidamenti, i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione in forma associata.

3. Al fine di consentire l'efficace organizzazione della Centrale di Committenza, le spese per la gestione associata delle funzioni della C.U.C. e delle procedure delegate sono a carico dei rispettivi Comuni aderenti e sono costituite dalle seguenti quote:

- a) una quota variabile relativa al rimborso dei costi diretti affrontati dalla struttura operante come C.U.C. per lo svolgimento della specifica procedura di affidamento;
- b) una quota variabile relativa all'incentivazione di cui all'articolo 113, commi 2, 3 e 5, del d.lgs n. 50/2016, relativa alle singole procedure di affidamento attivate presso la C.U.C. dal singolo Comune.

4. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:

- a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dall'espletamento di una specifica procedura di affidamento

(contributo ANAC, spese di pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);

b) con il termine "costi generali", la quota di spese generali sostenute dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (manutenzione locali, manutenzione e aggiornamento della piattaforma telematica per la gestione degli affidamenti, aggiornamento del personale che compone l'ufficio operante come C.U.C.; utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

5. Ciascun Comune associato rimborsa al Comune capofila i costi diretti delle procedure di affidamento svolte dalla C.U.C. in nome e per conto del Comune associato.

6. L'ammontare delle somme per costi generali da rimborsare al Comune capofila sarà calcolato forfettariamente in funzione dell'importo a base di gara, secondo le seguenti percentuali:

a. per importi pari o superiori a € 150.000,00 ed inferiori a € 1.000.000,00 = **0,20%**;

b. sulla parte eccedente a € 1.000.000,00 = **0,10%**;

c. relativamente alle sole concessioni di lavori o servizi = **0,50%**

In ogni caso l'importo delle somme per costi generali non potrà essere inferiore a:

- € 450,00 per singola procedura fino ad un massimo di € 2.500,00 in caso di gare con il criterio del minor prezzo;

- € 750,00 per singola procedura fino ad un massimo di € 3.000,00 in

caso di gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tali voci di costo dovranno essere previste da ciascun Comune associato nel quadro economico dell'opera, del servizio o della fornitura, dandosi atto della copertura nella determinazione a contrattare.

7. Il rimborso dei costi generali avviene previa richiesta predisposta dalla C.U.C. inviata unitamente alla determina di aggiudicazione cui si riferisce. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

8. Il Comune associato dovrà prevedere nel quadro economico, fra le somme a disposizione, gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, comprendenti anche la quota, pari a $\frac{1}{4}$ del fondo stesso, da destinare al personale della centrale di committenza, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 113.

Nella determinazione a contrattare dovrà essere evidenziato l'importo dell'incentivo dovuto al personale delle C.U.C., all' interno del quadro economico.

Le suddette somme sono dovute alla C.U.C. successivamente alla aggiudicazione dell'appalto o, nel caso la procedura di gara risulti terminare senza aggiudicazione per mancanza di offerte od altra causa non attribuibile alla Centrale stessa, successivamente all'atto con cui si dichiara la mancata aggiudicazione.

Art. 14

Riservatezza

1. L’Ufficio operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal Regolamento UE 679/2016.
2. Il Comune di Casale Monferrato è il titolare del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili all’affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono titolari del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili alla programmazione, alla progettazione e all’esecuzione.

Art. 18

Prevenzione della corruzione

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune di Casale Monferrato presso il quale ha sede l’Ufficio che opera per conto della C.U.C..
2. I Comuni associati possono definire d’intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della

Prevenzione della Corruzione del Comune designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

4. Gli obblighi informativi e tutti gli adempimenti nei confronti dell'ANAC devono essere compiutamente effettuati da parte del singolo Comune associato.

Articolo 19

Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 rendano necessarie modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione della stessa, sia modificandone i contenuti sia eliminando previsioni che dovessero risultare non più applicabili per incompatibilità con le nuove norme.

Articolo 20

Recesso dalla convenzione

1. Ogni Comune potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno 30 giorni, previa adozione di apposita deliberazione consiliare. Il recesso sarà operativo a decorrere dal giorno successivo alla ricezione da parte della CUC della suddetta deliberazione.
2. Qualora il recesso sia esercitato dal Comune capofila la cui struttura organizzativa opera come Centrale di committenza, questo dovrà dare agli altri Enti associati un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà garantire oltre alla ultimazione delle procedure di gara già in corso, l'espletamento delle procedure per le quali sia già stata trasmessa la determinazione a contrattare.

Articolo 21

Scioglimento della convenzione

1. I Comuni associati risolvono la presente convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione previste in Convenzione;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione previste in Convenzione;
 - c) qualora ragioni economiche e di efficienza procedimentale non

rendano più conveniente la gestione associata nei termini regolati dalla presente convenzione;

d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni previste in convenzione nonché per la gestione di funzioni in forma associata.

Art. 22

Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'attuazione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo -TAR Piemonte.

La presente Convenzione è stata redatta in modalità elettronica ed è sottoscritta digitalmente da parte dei Sindaci convenuti, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis L. 241/1990 s.m.i.

Sarà considerata data di sottoscrizione del presente accordo la data risultante dal certificato di firma digitale dell'ultimo sottoscrittore.

Letto, confermato e sottoscritto.

p.IL COMUNE DI CASALE MONFERRATO – IL SINDACO –

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to AMELOTTI Dott. Fabio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 26.11.2022 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 26.11.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

X	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 18.11.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Giarole, lì 26.11.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo